

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 4

(Modalità di razionalizzazione fondiaria)

1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità:

a) a iniziativa privata;

b) a iniziativa pubblica da parte dei Comuni o delle Comunità di montagna.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.